UNARMA
ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI

AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

e, per conoscenza:

- **AL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA**
- **ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO DELLA DIFESA**
- **AL SIGNOR COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

OGGETTO: Incentivi per le funzioni tecniche – art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Richiesta di iniziativa normativa per l'estensione del riparto a tutto il personale operante negli uffici che si occupano di approvvigionamenti e contratti.

1. Premessa e richiesta

UNARMA sottopone all'attenzione del Signor Ministro l'esigenza di modificare l'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), affinché gli incentivi per le funzioni tecniche possano essere riconosciuti a tutto il personale che opera, in modo stabile, negli uffici e nelle articolazioni che si occupano di approvvigionamenti e di contratti pubblici, e non soltanto ad alcuni dei suoi componenti.

La platea dei beneficiari è definita dalla fonte primaria; l'intervento non può quindi essere realizzato con soli atti amministrativi interni. Si chiede pertanto al Signor Ministro di farsi carico dell'iniziativa, promuovendo nelle competenti sedi di Governo la modifica normativa illustrata nella presente nota e riportata, in testo a fronte, al paragrafo 5.

2. Il quadro vigente e il modello applicato in ambito Arma

- l'articolo 45, comma 2, prevede un accantonamento nella misura massima del 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento; di tale somma il 20% alimenta la quota per il funzionamento della stazione appaltante e l'80% la quota incentivi per il personale;
- il D.M. Difesa 22 ottobre 2024, modificato con provvedimento del 12 febbraio 2026, fissa per le singole funzioni tecniche "forchette" percentuali minime e massime, da definire per ciascuna procedura;
- l'Arma ha strutturato schemi differenziati per lavori e per servizi/forniture e per livello della stazione appaltante (Centro/Periferia), con percentuali fisse per attività, ripartizione in parti uguali tra i militari operanti nelle unità organizzative (salvo apporto distinguibile dal RUP), quota a titolo personale per RUP, R1/R3 e DEC/DL, e confluenza nella quota di funzionamento delle percentuali di attività non svolte o affidate a professionisti esterni;

- nelle procedure del Comando Generale è stata rilevata una sperequazione economica tra il personale del procurement e i militari impiegati in altrettanto qualificanti funzioni istituzionali; per mitigarla è stata ipotizzata, ai sensi dell'art. 45, comma 2, ultimo periodo, una diversa modalità di retribuzione, consistente in un'indennità una tantum a tutti i militari operanti nelle unità organizzative interessate, in analogia a quanto avviene con il FESI/Fondino.

Il documento di proposta di UNARMA muove dalla stessa esigenza: valorizzare il contributo dell'intera struttura, senza mettere in discussione le responsabilità formalmente attribuite e senza chiedere un incremento delle risorse complessive.

3. Raccordo tra i due documenti

Profilo	Scheda Arma	Proposta UNARMA	Raccordo nella presente proposta
Fonte e limiti	Art. 45 d.lgs. 36/2023 (tetto 2%; 20% funzionamento, 80% incentivi); D.M. Difesa 22.10.2024, mod. 12.02.2026.	Art. 45, All. I.10, D.M.; l'ampliamento della platea oltre la fonte primaria richiede una modifica legislativa.	Modifica di rango primario dell'art. 45, con rinvio a decreto del Ministro per l'attuazione.
Platea	Militari operanti nelle unità organizzative; quota personale a RUP, R1/R3, DEC/DL.	Operatori delle strutture con contributo concreto e documentabile; no attribuzione automatica.	Tutto il personale assegnato in via stabile alle unità organizzative; quote personali salvaguardate.
Criterio di riparto	Parti uguali, salvo apporto distinguibile dal RUP; ipotesi di indennità una tantum (analogia FESI/Fondino).	Parti uguali o in proporzione al periodo di effettivo impiego.	Parti uguali o pro rata temporis, con criteri trasparenti.
Risorse	Percentuali di attività non svolte o affidate all'esterno confluiscono nel 20%.	Invarianza del plafond complessivo; nessun aumento dell'aliquota.	Nessun aumento del 2%; la quota per la platea ampia è ricavata nell'ambito dell'80%.
Controlli	Non espressamente trattati.	Tracciabilità, rendicontazione e verifica.	Attestazione del dirigente sull'assegnazione prima dell'erogazione; limite individuale annuo invariato.

4. Perché è necessaria una modifica della fonte primaria

4.1 La facoltà del comma 2, ultimo periodo, non è sufficiente

Il comma 2 fa salva la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale, ma ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinare le risorse. La scelta comporta dunque l'uscita dal regime dell'incentivo e non individua la fonte, i limiti e il finanziamento di un compenso alternativo per il personale militare. Un'indennità una tantum richiede una base normativa e finanziaria certa, che a oggi manca, con il rischio di incertezze applicative e di responsabilità per chi dispone l'erogazione.

4.2 I commi 3 e 4 legano l'incentivo a funzioni specifiche

Il comma 3 ripartisce l'80% tra il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 e i loro collaboratori; il comma 4 impone al dirigente di accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario. In questo impianto è difficile includere chi

contribuisce in modo continuativo e interdipendente al risultato, ma non è titolare di un incarico formale o non ha un'attività agevolmente separabile.

4.3 Il decreto ministeriale non può ampliare la platea

Il D.M. 22 ottobre 2024, anche come modificato, opera nei limiti della potestà attuativa. Estendere i soggetti e le attività incentivabili oltre quanto consentito dalla fonte primaria richiede un intervento legislativo sull'articolo 45 e, ove necessario, sull'allegato I.10.

5. Proposta di modifica normativa

Si propone l'inserimento di un comma 3-bis e una integrazione del comma 4, secondo il testo a fronte che segue. Il testo è una bozza di indirizzo, da affinare a cura dell'Ufficio Legislativo; la misura minima della quota è lasciata in bianco perché da definire in sede di confronto tecnico-sindacale.

TESTO VIGENTE (art. 45 d.lgs. 36/2023)	**TESTO PROPOSTO**
Comma 3, primo periodo «L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.» *(Nessun comma 3-bis.)*	**Comma 3: invariato.** *Dopo il comma 3 è inserito il seguente:* **«3-bis.** Nell'ambito del Ministero della difesa e dell'Arma dei carabinieri, i criteri di riparto di cui al comma 3 possono prevedere che una quota dell'80 per cento ivi indicato, determinata con decreto del Ministro della difesa e comunque non inferiore al [__] per cento, sia ripartita, in parti uguali o in proporzione al periodo di effettiva assegnazione, tra il personale, militare e civile, assegnato in via stabile alle unità organizzative preposte alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti, anche se non titolare di uno specifico incarico tra le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10. Resta ferma la quota spettante, a titolo personale, al RUP e ai titolari di incarichi di funzione tecnica. Le unità organizzative e il personale beneficiario sono individuati con criteri oggettivi e verificabili. Alla quota di cui al presente comma si applica il limite individuale di cui al comma 4. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
Comma 4, primo periodo «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2.»	**Comma 4, primo periodo, modificato:** «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2 **e, per la quota di cui al comma 3-bis, l'assegnazione del personale alla struttura nel periodo di riferimento.**» *(Restano invariati i restanti periodi del comma 4 e i commi 5-8.)*

Resta da verificare, in sede di coordinamento, se sia opportuno integrare anche l'allegato I.10 con le attività di supporto amministrativo, di verifica documentale e di controllo svolte dal personale delle unità organizzative.

6. Garanzie e invarianza finanziaria

- Nessun incremento dell'aliquota del 2% né del plafond complessivo: l'ampliamento della platea determina una diversa ripartizione delle somme già destinate e, a parità di fondo, una riduzione proporzionale dell'importo individuale medio.
- Salvaguardia delle responsabilità: restano ferme le quote a titolo personale del RUP e dei titolari di incarichi di funzione tecnica, che la quota collettiva non può annullare né mortificare.
- Platea definita: i beneficiari sono individuati con criteri oggettivi e l'erogazione è subordinata all'attestazione del dirigente sull'assegnazione del personale alla struttura.
- Restano invariati il limite individuale annuo di cui al comma 4, la destinazione delle quote non erogate al 20% di cui al comma 5 e le finalità di formazione, specializzazione e assicurazione obbligatoria di cui al comma 7.
- Trasparenza: pubblicazione, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza, dei criteri di ripartizione, delle categorie di beneficiari e degli importi stanziati e liquidati.

L'invarianza finanziaria non va data per scontata sotto ogni profilo contabile: dovrà essere verificata in sede di relazione tecnica, tenendo conto della base di calcolo, degli oneri connessi e delle modalità di finanziamento.

7. Iter richiesto

1. Incarico all'Ufficio Legislativo di predisporre lo schema di norma sulla base del testo a fronte di cui al paragrafo 5.
2. Avvio del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), con il Dipartimento della funzione pubblica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente sul Codice, e con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Individuazione del veicolo normativo più idoneo (disposizioni integrative e correttive al Codice, disegno di legge o emendamento a un provvedimento di iniziativa governativa).
4. Nelle more, costituzione di un tavolo tecnico-sindacale e raccordo del D.M. 22 ottobre 2024 e degli atti applicativi interni dell'Arma con le finalità della presente proposta.

8. Conclusioni

Il risultato di una struttura è il prodotto del lavoro di una squadra: il riconoscimento economico deve valorizzare le responsabilità individuali senza dimenticare il contributo collettivo. Per questi motivi UNARMA chiede al Signor Ministro di:

1. farsi promotore della modifica dell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023 nei termini sopra indicati, in modo da consentire il riconoscimento degli incentivi a tutto il personale operante nelle strutture di procurement;
2. disporre la raccolta dei dati aggregati sulle risorse accantonate, stanziate e liquidate, necessari alla relazione tecnica;
3. convocare un tavolo tecnico-sindacale per definire criteri equi, trasparenti e verificabili.

Si resta a disposizione per ogni approfondimento e si porgono distinti saluti.

Roma, 27 novembre 2026

Antonio Nicolosi
(Segretario Generale)

